DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IMMIGRAZIONE, SICUREZZA PUBBLICA

Art. 19-bis

Interpretazione autentica dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni

Versione in vigore dal 1 gennaio 2020, tuttora in vigore · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica
Estremi	Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
Titolo	II — Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa
Capo	I — Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2018

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-protezione-internazionale-e/art-19-bis-interpretazione-autentica-dell-articolo-109-del-regio-decreto-18

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it